



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA, via Caracci 36 – 00157 Roma
Tel. 06-44128672 -76 - Pec: uit.roma@pec.mit.gov.it

Spett.le Comune di Sant'Antonio Abate
Città Metropolitana di Napoli
Settore Tecnico – Servizio Urbanistica
Piazza della Libertà, 80057
Sant'Antonio Abate (NA)
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

e p. c. Spett.le S.P.N.
Salerno Pompei Napoli S.p.A.
Centro Direzionale Isola A/7
Via Giovanni Porzio, 4
80143 - Napoli
segreteria.spn@ipsnet.legalmail.it

Oggetto: Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno
Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma Semplificata ed in modalità Asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri in relazione al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Pubblica per la Pianificazione della zona D1 del PUC del Comune di Sant'Antonio Abate (NA).
Richiedente: Comune di Sant'Antonio Abate (NA)
CUP: H45I23000080001

Si fa seguito e riferimento alle note prot. 8219 del 29 febbraio 2024 e prot. 9145 del 7 marzo 2024, con le quali codesta spettabile Amministrazione ha dato evidenza allo Scrivente Ufficio della Conferenza di Servizi in oggetto.

A tal riguardo, questo Ufficio, esaminato l'incartamento progettuale posto alla base del presente procedimento, rappresenta quanto segue.

Si prende atto che, come specificato nell'elaborato R.01 "Relazione generale", l'ambito del Piano urbanistico attuativo (Pua) oggetto dell'istanza, interessa la Zona territoriale omogenea (Zto) D1 "aree e complessi per insediamenti produttivi di interesse provinciale e/o sovracomunale" del Piano urbanistico comunale (Puc) di Sant'Antonio Abate approvato nel 2019.

Tali aree, secondo l'art. 2 del Decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, sono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e pertanto, anche se ricadenti fuori dal centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992, sono comunque ricomprese all'interno delle zone

E
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE AOO JPE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010404/2024 del 19/03/2024 Firmatario: CARMINE TESTA, protocollo.mit.gov.it



previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale di codesto Comune.

Si fa presente che la fascia di rispetto autostradale, istituita in base alla Legge n°729 del 24 luglio 1961 e successivamente integrata dal Nuovo Codice della Strada, è un vincolo di assoluta inedificabilità, all'interno della quale non è consentito eseguire alcuna edificazione o manufatto.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ne consegue che, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti con particolare riferimento al punto 22 dell'art. 3 del richiamato disposto legislativo 285/92 e all'art. 26, del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, le nuove costruzioni previste in progetto dovranno rispettare una distanza minima di 30 metri misurata inderogabilmente a partire dal confine di proprietà dell'infrastruttura autostradale.

Detto ciò, si rappresenta che dalla tavola P.02 "*Fasce di rispetto e limitazioni all'edificazione*" non si evince se l'inviluppo delle fasce di rispetto autostradale sia stato effettivamente misurato a partire dal confine delle particelle di proprietà dell'infrastruttura autostradale.

Pertanto, questo Ufficio esprime un parere di massima favorevole in merito al Piano urbanistico attuativo (Pua) oggetto dell'istanza, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- le aree potenzialmente edificabili non devono insistere sulla fascia di rispetto di 30 metri sopra definita misurata a partire dal confine di proprietà dell'infrastruttura autostradale;
- la predisposizione di un sistema di produzione elettrico di tipo fotovoltaico da collocare sulla facciata dei fabbricati è consentita solo su quei prospetti non visibili dall'infrastruttura autostradale, al fine di non arrecare pregiudizio alla circolazione con eventuali fenomeni di abbagliamento visivo nei confronti degli utenti autostradali in transito;
- per lo stesso motivo, l'eventuale predisposizione di un sistema di produzione elettrico di tipo fotovoltaico da collocare sulla copertura degli edifici in progetto, in considerazione della loro vicinanza all'autostrada e in assenza di indicazioni sulle pendenze e sulla forma delle loro coperture, è permessa solo nel caso in cui il Progettista fornisca evidenza, tramite una specifica relazione tecnica, che il suddetto impianto fotovoltaico non provochi eventuali fenomeni di abbagliamento visivo nei confronti della circolazione autostradale.

Si invita, infine, la Società Concessionaria S.P.N., che legge per conoscenza, in qualità di responsabile della gestione, della manutenzione e dell'eventuale utilizzo del patrimonio autostradale da parte di terzi ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 e di quanto disposto dalla convenzione vigente, ad attuare tutti i necessari accertamenti in merito alla legittimità delle interferenze con il patrimonio autostradale delle quali viene data evidenza nel procedimento in parola:

- attraversamenti dell'infrastruttura autostradale con l'elettrodotto aereo di alta tensione, con la rete di pubblica illuminazione (rif. Tavola A.10 "*Rete energia elettrica e Rete*



pubblica illuminazione”) e con la condotta di distribuzione della rete idrica (rif. Tavola A.08 “*Rete idrica*”);

- tratti di sottoservizi ricadenti in fascia di rispetto autostradale;
- edificazioni esistenti servite dai sottoservizi sopraindicati e ricomprese anch’esse all’interno della fascia di rispetto autostradale.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Carmine Testa

I Funzionari: B. Santarelli e A. Litardi